



ORB. 183/12

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

R.G. 1930/2012

Visto il ricorso depositato in data 12/4/2012
da

con l'assistenza dell'avv. Marina Infantolino del foro di Padova

contro PREFETTO DI PADOVA

Il giudice di pace

osserva:

Il cittadino nigeriano ricorre avverso il decreto 23/3/12 del Prefetto di Padova, che ne dispone l'espulsione dal territorio dello Stato, con accompagnamento coatto alla frontiera e divieto di rientro per anni 3. Presupposti del provvedimento sono il rigetto della sua istanza di soggiorno per emersione di lavoro irregolare ed il pericolo di fuga, evidenziato dal mancato possesso di un valido documento di identità, dall'indisponibilità di alloggio e garanzie economiche adeguate, dall'aver in precedenza dichiarato false generalità.

Nel ricorso si lamenta in primo luogo l'inespellibilità dello straniero "nelle more della definizione del procedimento" di emersione e dunque l'illegittimità della propria espulsione, non avendo egli ricevuto mai notizia del rigetto della domanda a suo favore. In secondo luogo, sostiene l'inesistenza di un suo pericolo di fuga - e dunque anche dell'accompagnamento coatto alla frontiera - per essere in possesso di passaporto, ancorché scaduto, e perché alloggio adeguato e garanzie finanziarie non sarebbero previste dalla legge come presupposto del provvedimento.

Si costitui la Prefettura di Padova, sostenendo invece l'obbligatorietà del provvedimento impugnato e l'inefficacia per indisponibilità di mezzi dell'ordine di accompagnamento coatto alla frontiera, sostituito dall'ordine di allontanamento spontaneo entro il tempo di giorni 7.

Quest'ultima annotazione svislisce il secondo motivo di ricorso, che comunque andava rigettato, perché un passaporto scaduto non può certo definirsi valido e perché sussiste comunque la precedente declinazione di false generalità, essendo anche una sola di dette circostanze bastevole per ritenere il pericolo di fuga.

Rimane però il primo motivo di ricorso, su cui la Prefettura non ha fornito valide giustificazioni, non avendo indicato quando l' sia stato notiziato del

rigetto dell'istanza a suo favore per emersione/legalizzazione di lavoro irregolare, né soprattutto, indicato quando, come e da chi sia stata rigettata la relativa domanda. Una tale indicazione manca nella comparsa di risposta, ma anche nell'antecedente richiesta 23/3/12 della Questura di Padova (allegato 2) ed ancora nella nota di Polizia (allegato 4) del 13/7/10, che parla esclusivamente dell'esito delle indagini disposte dall'Ufficio.

Il provvedimento impugnato, perché carente di prova sul presupposto della conclusione di rigetto dell'istanza di emersione di lavoro irregolare quale condizione sospensiva della possibilità di espulsione, va pertanto annullato, anche se con compensazione delle spese di lite, posto il contenuto delle suaccennate indagini di polizia, che rendono quantomeno probabile un esito negativo, passato o futuro, della domanda di permesso di soggiorno.

P.Q.M.

Accolto il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite.

Padova, 26 aprile 2012.



Il giudice di pace

IL GIUDICE DI PACE
Rizzo Renato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30 APR. 2012

IL CANCELLIERE
Rosaria Forno